



Comune di Montemilone



Comune di Venosa



Comune di Palazzo San Gervasio

proponente:

AMBRA SOLARE 10 S.R.L.

Via XX Settembre 1, 00187 - Roma (RM) - P.IVA/C.F. 15946121009 - pec: ambrasolare10srl@legalmail.it



id:

A.1.c

GRUPPO
Powertis

DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4
FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	--	Nome file:	A.1.c_CDU.pdf

titolo del progetto:

**PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO,
DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI,
DENOMINATO "LUPARA"**

nome elaborato:

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI

progettazione:

Rev:	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	11/10/2021	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	PW	PW



NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)

Che per le predette particelle non è stata emessa ordinanza di sospensione di cui all'art.30, settimo comma del D.P.R. 380/01.

Il predetto certificato viene rilasciato, a richiesta di parte, in carta resa legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Palazzo San Gervasio, 17/05/2021

Il responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Antonio CLINCO)



Firmato
digitalmente da
Clinco Antonio
Data: 2021.05.17
16:51:24 +02'00'

Articolo di riferimento delle NTA del R.U vigente: Art.48

COMUNE DI MONTEMILONE

(Provincia di Potenza)

UFFICIO TECNICO

0972 99190 – 99016 – responsabile int.8 - collaboratori int. 9 e 10 – fax 99025)

mail: ufficio_tecnico@comune.montemilone.pz.it – comunedimontemilone@tiscali.it –



Certificato di destinazione urbanistica

R.A. n. 2894

Il responsabile del Settore Tecnico

Vista la domanda trasmessa dal signor Rigato Michele, nato a Banzi (PZ) il 28/06/1966 ed ivi residente in Via Umberto I° n.88, pervenuta in data 17/05/2021 ed acquisita col prot. n.1793, con la quale si chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001, per i terreni ricadenti nel territorio di Montemilone, come di seguito meglio catastalmente identificati:

- Foglio 34, particelle 35-97-98-103-104-105-174-175 e 176;
viste le visure e le planimetrie catastali;
vista la dichiarazione resa dal richiedente;
consultati i dati del S.I.M. (Sistema informatico della montagna), presenti nell'apposito sito online, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
visto il Piano Paesaggistico Regionale di cui alla Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. “ Tutela, governo ed uso del territorio”;
vista la strumentazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

certifica

- Che le particelle sopra indicate ricadono in zona “agricola”, dove vigono le seguenti principali prescrizioni: - i.f.f. per le abitazioni: mc/mq 0,03; - i.f.f. per le pertinenze agricole: mc/mq 0,07; - h max dei fabbricati: m. 7,00 per le abitazioni – m.6,00 per e pertinenze; - distanza dai confini, dalle strade vicinali e di bonifica: m. 10,00; - per tutte le altre strade valgono le distanze minime a protezione del nastro stradale previste dal D.I. n.1404 del 1.4.1968;
- Che tutte le particelle rientrano nella delimitazione di zone di interesse archeologico a valenza paesaggistica, ex art. 142 let. m del D.Lgs. 42/2004;
- Che la suddetta particella 35, per una parte della sua estensione, è soggetta a vincolo paesaggistico ed in particolare alle tutele previste dall'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/04, per le zone di rispetto delle acque pubbliche, in quanto compresa nel buffer 150 m. di “Vallone S. Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello” – inf.580 Vallone Esca e S.Nicola (denominazione G.U.), così denominato nella Carta Tecnica Regionale, tutelato ex lege come fiume o torrente;
- che la particella 175 pur ricadendo in zona “agricola” è completamente occupata dal tracciato della “**strada statale 655 Bradanica (SS 655)**”, ovvero è stata asservita alla costruzione di detta arteria stradale, del tutto prive di capacità edificatoria.
- Che le particelle sopra riportate non sono state percorse dal fuoco, con riferimento al catasto incendi delle aree percorse dal fuoco, relativamente al periodo che va dal 2007 al 2018.



Comune di Montemilone

Il presente certificato, che non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, ai sensi del DPR n. 445/2000 così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, si rilascia in bollo a richiesta dell’interessato, per tutti gli usi consentiti legge.

Esatti € 35,00 per diritti di segreteria, corrisposti con versamento n.VCYL0046 del 17/05/2021 su conto corrente postale n.11840857 intestato al Comune di Montemilone – Servizio Tesoreria.

Montemilone, li 25/05/2021

Il responsabile del Settore

Carmine Brienza



COMUNE DI MONTEMILONE

(Provincia di Potenza)

UFFICIO TECNICO

tel. 0972/99190 – 99016 – responsabile int.8 - collaboratori int. 9 e 10 – fax 99025)

il: Ufficio_Tecnico@comune.montemilone.pz.it – comunedimontemilone@tiscali.it –

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDTCC/00

Entrate
00006924 00001368 W17MS001
00003352 08/10/2021 09:43:28
4578-00010 ABFFD87E257E989F
IDENTIFICATIVO: 01160297234259



Certificato di destinazione urbanistica
R.A. n. 2934

Il Responsabile del Settore Tecnico

Vista la domanda trasmessa dal signor Rigato Michele, nato a Banzi (PZ) il 28/06/1966 ed ivi residente in Via Umberto I° n.88, pervenuta in data 08/10/2021 ed acquisita col prot. n.3492, con la quale si chiede il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001, per i terreni ricadenti nel territorio di Montemilone, come di seguito meglio catastalmente identificati:

- Foglio 33, particelle 10-11-23 e 53;
viste le visure e le planimetrie catastali;
vista la dichiarazione resa dal richiedente;
vista l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del richiedente, dalla quale si evince che sulle p.lle 10 e 11 risultano esserci fabbricati rurali, alcuni dei quali definiti "ruderi", costruiti prima dell'01/09/1967;
consultati i dati del S.I.M. (Sistema informatico della montagna), presenti nell'apposito sito online, relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
visto il Piano Paesaggistico Regionale di cui alla Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i. " Tutela, governo ed uso del territorio";
vista la strumentazione urbanistica e le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

certifica

- Che le particelle sopra indicate ricadono in zona "agricola", dove vigono le seguenti principali prescrizioni: - i.f.f. per le abitazioni: mc/mq 0,03; - i.f.f. per le pertinenze agricole: mc/mq 0,07; - h max dei fabbricati: m. 7,00 per le abitazioni – m.6,00 per le pertinenze; - distanza dai confini, dalle strade vicinali e di bonifica: m. 10,00; - per tutte le altre strade valgono le distanze minime a protezione del nastro stradale previste dal D.I. n.1404 del 1.4.1968;
- Che la suddetta particella 10, per una parte della sua estensione, e la particella 11, per tutta la sua estensione, sono soggette a vincolo paesaggistico ed in particolare alle tutele previste dall'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/04, per le zone di rispetto delle acque pubbliche, in quanto compresa nel buffer 150 m. di "Vallone S. Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello" – inf.580 Vallone Esca e S.Nicola (denominazione G.U.), così denominato nella Carta Tecnica Regionale, tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Che la suddetta particella 53, per una parte della sua estensione, è soggetta a vincolo paesaggistico ed in particolare alle tutele previste dall'art.142, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n.42/04, in quanto rientrante in zona boschiva;
- Che tutte le particelle rientrano nella delimitazione di zone di interesse archeologico a valenza paesaggistica, ex art.142 let. m del D.Lgs. 42/2004;
- Che le particelle sopra riportate non sono state percorse dal fuoco, con riferimento alla "Perimetrazione delle aree percorse dal fuoco" elaborato e pubblicato a cura dell'Ufficio Foreste e



Comune di Montemilone

Tutela del Territorio e dell'Ufficio Amministrazione Digitale, relativamente al periodo che va dal 2004 al 2020.


Il presente certificato, che non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ai sensi del DPR n. 445/2000 così come da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, si rilascia in bollo a richiesta dell'interessato, per tutti gli usi consentiti legge.

Esatti €.35,00 per diritti di segreteria, corrisposti con versamento su conto corrente postale n.11840857 intestato al Comune di Montemilone – Servizio Tesoreria.

Montemilone, li 11/11/2021

Il Responsabile del Settore

geom. Carmine Brienza





CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

www.comune.venosa.pz.it - PEC: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA 3 TECNICA



COMUNE DI VENOSA

Prot. N°0009535

in Partenza del 21/05/2021 11:02:48

Categoria 6 Classe 1



Versamento diritti
€ 40,00 il 18.05.2021

Cert. N. 066/2021

Risposta alla nota n. 0009230 del 18.05.2021

IL RESPONSABILE S.U.E.

in ottemperanza dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380

CERTIFICA

che l'area distinta in catasto terreni del Comune di Venosa al **Fg. 42 n.ri 162-294-103-161** ricade in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le norme di attuazione, per tale zona, prevedono quanto segue:

Art 77. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati residenziali

1 - Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, sul territorio extraurbano sono consentite nuove costruzioni edilizie nel limite dell'indice di densità fondiaria di mq 0,01 per ogni mq di terreno di proprietà per gli usi di cui ai punti R1, R2, P8.12 dell'Allegato "A"; 2 - Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti solo qualora la superficie fondiaria unitaria disponibile di proprietà consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq 45,00; non è consentito insediare nell'edificio residenziale locali per annessi agricoli; 3. Ferma restando la necessità di disporre del lotto minimo unitario di cui al comma precedente, ogni proprietario, per particolari e dimostrate esigenze dell'azienda, può asservire una tantum altri suoli non contigui, purché di proprietà del richiedente e ricadenti in un raggio di 1.000 metri da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto; 4 - I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 7,00 dal piano di campagna; - al piano terra il livello di calpestio interno deve essere sollevato dal piano di campagna di almeno cm 60; è consentito un piano interrato; - altezza interna netta di piano non inferiore a ml 2,70; - distanza minima da confini ml 5,00; - distanza minima da strade o altri fabbricati ml 10,00; - il tetto deve essere realizzato a doppia falda o a padiglione con inclinazione tra il 30% ed il 50% (17°-26°); - sono consentiti porticati o tettoie non rientranti nella Sul urbanistica se aperti su tre lati e con superficie non superiore al 25% della superficie utile interna del piano; - eventuali sistemazioni esterne (piazzaletti, muretti di sostegno, percorsi di accesso), devono essere eseguite con l'uso di materiale locale; - fermo restando l'altezza massima prescritta, sono consentiti piani sottotetti abitabili se ogni stanza presenta altezza netta minima non inferiore a ml 2,00 ed altezza netta media non inferiore a ml 2,70; i piani sottotetto abitabili producono Sul e possono derogare dall'obbligo del rispetto dell'inclinazione delle falde; - i locali di sottotetto non producono Sul urbanistica qualora l'altezza netta di imposta delle falde (o comunque l'altezza minima) sia uguale o inferiore a ml 0,70 e l'altezza media (media di tutte le altezze) non sia superiore a ml 1,50.

Art 78. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati non residenziali

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, nel territorio di cui al primo comma, nuovi fabbricati non residenziali sono da destinare ad attività produttive attinenti al settore agricolo e/o zootecnico; la loro realizzazione può essere autorizzata solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo

Aziendale proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato che ne attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione del fondo; 2 - I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 8,00; - distanza min da confini ml 5,00; - distanza min da strade o altri fabbricati ml 10,00; - tetto a falde con inclinazione max del 40% (21°); - sono consentiti locali interrati. 3 - Nei nuovi fabbricati di cui al presente articolo non è consentito insediare locali per uso residenziale; 4 - Nel caso di proprietà agricola frazionata, qualora il suddetto piano agricolo aziendale ne dimostri l'assoluta necessità, è ammessa l'utilizzazione urbanistica di appezzamenti di terreno ricadenti nell'ambito del territorio comunale, anche se non contigui tra loro, purché di proprietà del richiedente.

Per il patrimonio edilizio esistente ricadente in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo trovano applicazione anche le norme di cui agli Artt. nn. 72, 73, 74, 75 e 76 del Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le aree delle particelle n.ri 161 e 162 del Foglio 42, sono, in parte, assoggettate al vincolo paesaggistico in quanto ubicate nella Fascia di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, ai sensi dell'art 142 lett. "C" del D.Lgs 42/04 e smi (ex L. 8 agosto 1985 n. 431);

Inoltre si richiamano, anche se qui non sono materialmente riportate, le restanti norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio. L'eventuale attività edificatoria, ove consentita, dovrà tenere conto della strumentazione sovraordinata e di tutti gli atti settoriali, ivi compresi eventuali vincoli e gravami di qualunque natura esistenti.

Si rilascia su richiesta del sig. RIGATO MICHELE in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.


Il presente certificato non costituisce verifica e attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente presenti sulle particelle catastali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, si precisa che **"Il Presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Venosa, li 21.05.2021

Il Responsabile Area 3 Tecnica
Ing. Gianna Cirillo

Istruttore M.D.





CITTÀ DI VENOSA

Provincia di Potenza

nune.venosa.pz.it - PEC: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA 3 TECNICA



Versamento diritti
€ 40,00 il 18.05.2021

Cert. N. 067/2021

Risposta alla nota n. 0009231 del 18.05.2021



COMUNE DI VENOSA

Prot. N°0009537

in Partenza del 21-05-2021 11:15:33

Categoria 6 Classe 1



IL RESPONSABILE S.U.E.

in ottemperanza dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380

CERTIFICA

che l'area distinta in catasto terreni del Comune di Venosa al **Fg. 42 n.ri 244-105-253** ricade in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Le norme di attuazione, per tale zona, prevedono quanto segue:

Art 77. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati residenziali

1 - Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, sul territorio extraurbano sono consentite nuove costruzioni edilizie nel limite dell'indice di densità fondiaria di mq 0,01 per ogni mq di terreno di proprietà per gli usi di cui ai punti R1, R2, P8.12 dell'Allegato "A"; 2 - Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti solo qualora la superficie fondiaria unitaria disponibile di proprietà consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq 45,00; non è consentito insediare nell'edificio residenziale locali per annessi agricoli; 3. Ferma restando la necessità di disporre del lotto minimo unitario di cui al comma precedente, ogni proprietario, per particolari e dimostrate esigenze dell'azienda, può asservire una tantum altri suoli non contigui, purché di proprietà del richiedente e ricadenti in un raggio di 1.000 metri da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto; 4 - I nuovi fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 7,00 dal piano di campagna; - al piano terra il livello di calpestio interno deve essere sollevato dal piano di campagna di almeno cm 60; è consentito un piano interrato; - altezza interna netta di piano non inferiore a ml 2,70; - distanza minima da confini ml 5,00; - distanza minima da strade o altri fabbricati ml 10,00; - il tetto deve essere realizzato a doppia falda o a padiglione con inclinazione tra il 30% ed il 50% (17°-26°); - sono consentiti porticati o tettoie non rientranti nella Sul urbanistica se aperti su tre lati e con superficie non superiore al 25% della superficie utile interna del piano; - eventuali sistemazioni esterne (piazzaletti, muretti di sostegno, percorsi di accesso), devono essere eseguite con l'uso di materiale locale; - fermo restando l'altezza massima prescritta, sono consentiti piani sottotetti abitabili se ogni stanza presenta altezza netta minima non inferiore a ml 2,00 ed altezza netta media non inferiore a ml 2,70; i piani sottotetto abitabili producono Sul e possono derogare dall'obbligo del rispetto dell'inclinazione delle falde; - i locali di sottotetto non producono Sul urbanistica qualora l'altezza netta di imposta delle falde (o comunque l'altezza minima) sia uguale o inferiore a ml 0,70 e l'altezza media (media di tutte le altezze) non sia superiore a ml 1,50.

Art 78. Nuove costruzioni all'esterno dell'AU Fabbricati non residenziali

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e), e dell'art. 44 comma 11 della LUR, nel territorio di cui al primo comma, nuovi fabbricati non residenziali sono da destinare ad attività produttive attinenti al settore agricolo e/o zootecnico; la loro realizzazione può essere autorizzata solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo

Aziendale proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato che ne attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione del fondo; 2 - I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i seguenti parametri: - altezza max in gronda ml 8,00; - distanza min da confini ml 5,00; - distanza min da strade o altri fabbricati ml 10,00; - tetto a falde con inclinazione max del 40% (21°); - sono consentiti locali interrati. 3 - Nei nuovi fabbricati di cui al presente articolo non è consentito insediare locali per uso residenziale; 4 - Nel caso di proprietà agricola frazionata, qualora il suddetto piano agricolo aziendale ne dimostri l'assoluta necessità, è ammessa l'utilizzazione urbanistica di appezzamenti di terreno ricadenti nell'ambito del territorio comunale, anche se non contigui tra loro, purché di proprietà del richiedente.

Per il patrimonio edilizio esistente ricadente in Territorio esterno all'ambito urbano e all'ambito Produttivo trovano applicazione anche le norme di cui agli Artt. nn. 72, 73, 74, 75 e 76 del Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012, n. 24 e successive varianti.

Inoltre si richiamano, anche se qui non sono materialmente riportate, le restanti norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio. L'eventuale attività edificatoria, ove consentita, dovrà tenere conto della strumentazione sovraordinata e di tutti gli atti settoriali, ivi compresi eventuali vincoli e gravami di qualunque natura esistenti.

Si rilascia su richiesta del sig. RIGATO MICHELE in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

Il presente certificato non costituisce verifica e attestazione di conformità urbanistica ed edilizia dei fabbricati eventualmente presenti sulle particelle catastali.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, si precisa che **“Il Presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

Venosa, li 21.05.2021

Il Responsabile Area 3 Tecnica
Ing. Gianna Cirillo

Istruttore M.D.

